



Dipartimento Istituzionale e Territorio
Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative
Area Conservazione Qualità dell'Ambiente

Prot. n. 248738

Roma 11/7/2013

Provincia di Roma
Dipartimento IV - Servizio 3
Via Tiburtina, 691 - 00159 Roma

Provincia di Frosinone
Dipartimento Ambiente
P.zza Gramsci, 13 - 03100 Frosinone

Provincia di Latina
Settore Ecologia ed Ambiente
Via A. Costa - 04100 Latina

Provincia di Rieti
VI Settore Tutela Ambientale
Via Salaria, 3 - 02100 Rieti

Provincia di Viterbo
Dipartimento Ambiente
Ufficio Inquinamento atmosferico
Via Saffi, 49 - 01100 Viterbo

	A.O.O. Provincia di Roma - Ufficio <u>43...</u>
Anno <u>2013</u>	Classificazione <u>P.A.4-6</u>
Fascicolo <u>5</u>	
N. <u>9352/13</u>	Data <u>10/07/13</u>

OGGETTO: Attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1 del d.lgs. 03/04/2006, n. 152, Parte V e ss.mm.ii.

Si fa riferimento a quanto concordato nella riunione del 29 aprile 2013 svoltosi c/o la sede del Dipartimento Ambiente della Provincia di Roma a cui hanno partecipato i rappresentanti delle altre Province, della Regione e del Comune di Roma.

Nel corso dell'incontro è emersa la necessità di dover fornire precisazioni sulle tipologie di attività alle quali corre l'obbligo di effettuare comunicazione di rientrare nell'elenco della parte I dell'Allegato IV, alla parte quinta del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., cioè tra quegli impianti e quelle attività con emissioni scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico.

Considerato che sono state riscontrate difficoltà da parte dei gestori nell'interpretare la norma nazionale a proposito dell'assoggettamento o meno di talune attività all'obbligo di comunicazione e che i termini posti dalla D.G.R. 264 del 01/06/2012 sono prossimi alla scadenza, al fine di non creare disservizi presso gli uffici provinciali a causa dell'eccessivo numero di comunicazioni trasmesse dai gestori in via cautelativa, si è concordato di fornire indicazioni da applicare uniformemente nel territorio regionale per l'assoggettamento delle attività al disposto dell'articolo 272, comma 1 del suddetto decreto.

Risulta, inoltre, particolarmente importante discriminare quali siano le attività non sottoposte all'obbligo di dichiarazione in considerazione delle sanzioni disposte dall'articolo 279 del d.lgs. 152/2006 agli inadempienti alle norme sopra richiamate.

Di seguito si forniscono alcuni esempi che mostrano i criteri adottati per individuare le attività per le quali è riscontrata da parte dei gestori maggiore difficoltà interpretativa nel collocare la propria attività nel campo di applicazione del comma 1, dell'art. 272 del suddetto decreto.

Il punto e) della lista delle attività nella parte I dell'allegato IV, come indicato dal D.Lgs. 128/2010, recita:

e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie.

La dicitura "cucine" è chiaramente posta all'inizio del punto come fattore discriminante l'inclusione nella categoria delle attività.

Pertanto, le attività di somministrazione che non siano provviste di un locale specifico adibito alla preparazione di alimenti in qualche maniera trasformati e cucinati e non solamente assemblati come invece possono essere panini e tramezzini, sono escluse dalle norme sulle emissioni in atmosfera e quindi escluse dalle dichiarazioni in deroga.

Attività elencate al punto b)

b) laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli, laboratori odontotecnici, esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona, officine ed altri laboratori annessi a scuole.

Si osserva che una buona parte delle attività elencate alla terza e quarta linea del presente punto non comportano emissioni. L'applicazione e decorazione di unghie artificiali, senza che vengano trattate e alterate le unghie naturali nel caso dell'onicotecnica oppure il disegno epidermico, i trattamenti di introduzione di pigmenti nel derma del tatuaggio o l'applicazione di piercing non hanno emissioni in atmosfera. In sostanza, benché le attività di tatuaggio, piercing ed onicotecnica rientrino nella sfera delle attività estetica della persona, si ritiene che debbano essere escluse completamente dalle attività sottoposte agli obblighi del d.lgs. 152/2006.

E' opportuno ricordare, inoltre, che sono sottoposte agli obblighi per le emissioni in atmosfera le attività che sono esercitate in un sito abituale e fisso che ai sensi del d.lgs. 152/2006 viene definito come "stabilimento"; pertanto, le attività ambulanti, quelle esercitate in manifestazioni pubbliche all'aperto per brevi periodi o quelle esercitate presso negozi terzi non devono presentare dichiarazione in deroga. Diversamente, i gestori di stabilimenti presso i quali vengono prestate saltuariamente attività elencate nella parte I dell'allegato IV, devono effettuare comunicazione anche per quelle attività.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, allegata alla presente nota si riporta una tabella di sintesi nella quale sono indicate quali attività sono soggette a dichiarazione in deroga e quali non lo sono, in relazione all'elenco di cui alla parte I dell'allegato IV del D.Lgs. 152/2006.

Le amministrazioni Provinciali avranno cura di applicare e di dare ampia diffusione alla sottostante tabella.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Sandro Zampilloni




Il Dirigente dell'Area

Dott. Aldo Palombo



Il Direttore Regionale

Dott. Raniero Vincenzo De Filippis



	Attività ed impianti elencati nella lista del D.Lgs.152/2006	Attività soggette a dichiarazione in deroga	Attività non assoggettate alla dichiarazione
b)	esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona	Acconciatura, parrucchieria ed estetica esercitate stabilmente in luoghi adibiti a tali attività	Tatuaggi, piercing, onicotecnica Massaggi Estetica e toelettatura di animali da compagnia Laboratori galenici in farmacie
b)	officine ed altri laboratori annessi a scuole.	Laboratori di chimica, di saldatura, di lavorazione meccaniche dei metalli	Laboratori di disegno, informatica e materie senza attività su materiali
e)	Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie.	Ristoranti, rosticcerie, friggitorie, gastronomia da asporto, kebab Bar con cucina	Paninoteche, birrerie, gelaterie, caffetterie, latterie, creperie Bar senza cucina. Esercizi con solo piastra elettrica di riscaldamento Somministrazioni senza cottura di alimenti
f)	Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg.	Forni, pasticcerie, doratura pane Pizzerie, laboratori pizzeria e pizzerie al taglio con uso di farina non superiore a 300 kg/giorno	
i)	Stirerie.	Esercizi in cui l'attività prevalente è la stireria	Esercizi in cui la stireria non è l'attività prevalente: sartorie, commercio di tessuti, etc. Esercizi di Pulitintolavanderia dotati di autorizzazione in via generale (art. 272 comma 2, D.Lgs 152/2006)
j)	Laboratori fotografici.	Laboratori di sviluppo pellicole	Fotografia digitale, Stampa digitale di fotografie
k)	Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura.	Riparazione di parti meccaniche di veicoli a motore (automobili, camion, motocicli, etc.)	Gommista, Eletrauto, Riparazione biciclette
l)	Autolavaggi.	Autolavaggio ad acqua effettuato a mano, a spruzzo, a spazzole rotanti	Autolavaggi con creme e panni monouso, c.d. "autolavaggio senz'acqua"
n)	Macchine per eliografia.	Tipografia eliografica	Plottaggio, stampa a toner, stampa digitale di fotografie
u)	Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.	Attività artigiane in cui la trasformazione, preparazione e conservazione sono le attività principali	Macellerie al dettaglio Preparazione di salumi, arrostiti ed insaccati che rivestono carattere secondario nelle macellerie al dettaglio.